

L'EVOLUZIONE STORICA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL COMPARTO AGRICOLO

*di Giulio D'Imperio**

Sommario: 1. Introduzione 2. La situazione durante il periodo fascista 3. La rinascita sindacale dopo l'era fascista come apripista per la contrattazione collettiva nel comparto agricolo 4. I patti collettivi nazionali come apripista per il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori del comparto agricolo. 5. Il passaggio dal Patto Nazionale Collettivo del lavoro al Primo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

1. Introduzione

Il comparto agricolo italiano è sempre stato caratterizzato da storici patti sociali che, hanno avuto come logica evoluzione diverse vittorie contrattuali.

Attualmente la disciplina del rapporto di lavoro in agricoltura continua a presentarsi alquanto complessa, con ramificazioni che portano ad una pluralità di normative ed agglomerati contrattuali, le cui origini sono da ricercare nel nostro passato. Sicuramente nell'ambito della contrattazione collettiva nell'ambito del comparto agricolo odierno il contratto collettivo di riferimento settoriale è quello degli operai agricoli e Florovivaisti, che regola il rapporto di lavoro a circa 800.000 lavoratori¹.

2. La situazione durante il periodo fascista

Durante il ventennio fascista l'intero comparto agricolo era privo di una disciplina riferita al rapporto di lavoro, in quanto lo stato era caratterizzato direttamente dal corporativismo, per cui anche la gestione del rapporto di lavoro era demandata all'ordinamento corporativo preposto e dalle organizzazioni sindacali corporative.

Nel periodo fascista il compito del sindacato era basato sempre più a realizzare l'autodisciplina dei produttori e sempre meno si interessava a svolgere le funzioni tradizionali di tutela. Pertanto i compiti essenziali assegnati alle Unioni dei lavoratori erano quelli di controllo della produzione, ed in modo particolare, quello di controllare le azioni di mobilitazione della manodopera soprattutto nelle grandi aree agricole

* Ricercatore a tempo determinato in Diritto del lavoro, Università degli Studi Guglielmo Marconi.

¹ Confagricoltura Bologna "Il lavoro agricolo. Aspetti legali contrattuali previdenziali per la corretta gestione del rapporto" Anno 2016 a cura dell'Avv. Massimo Mazzanti.

dove esisteva il lavoro salariato, come ad esempio la provincia di Ferrara con i suoi 100.000 lavoratori.²

Interessante è la testimonianza di Annio Bignardi, segretario dell'Unione ferrarese dei lavoratori agricoli che nel 1941 diventò presidente della Confederazione nazionale dei lavoratori dell'agricoltura (Cfla) sostituendo Vincenzo Lai³.

In pratica Annio Bignardi riteneva ormai superata la contrapposizione di interessi tra lavoratori e datori di lavoro, poiché il Fascismo riteneva che l'idea che doveva prevalere doveva essere quella che ogni lavoratore doveva sentirsi nell'ambito della Nazione italiana "un essere che dà apporto alla evoluzione della produzione, che dà qualcosa di se stesso al di là degli interessi individualistici di un salario per assicurare all'Italia di Benito Mussolini un contributo concreto a quella che si chiama autarchia⁴.

Quando l'Italia entrò in guerra per il regime fascista l'organizzazione corporativa ed il sindacato avrebbero dovuto rappresentare nel comparto agricolo due validi strumenti, per la mobilitazione delle masse e per disciplinare e coordinare tutte le risorse. Invece la manodopera agricola conobbe in quel periodo un netto peggioramento della propria condizione sia per la mobilità a cui era sottoposta sia per lo stato di precarietà a cui era sottoposta a seguito del rialzo del costo della vita con l'aumento dei beni di prima necessità a cui corrispose il blocco dei salari. Ci si attendeva l'adozione di misure compensative attraverso il sindacato, ma le misure attuate nel territorio italiano

furono ritenute inefficienti e il comportamento discrezionale attuato dai datori di lavoro agricolo rappresentarono importanti limiti.

Inoltre i datori di lavoro agricolo non aiutarono a diminuire questo stato confusionale, offrendo ai lavoratori agricoli salari maggiorati per timore di non riuscire a procurarsi la manodopera di cui necessitavano. Questo atteggiamento sconsiderato creò due categorie di datori di lavoro agricolo: quella che riusciva a procurarsi la manodopera a lei necessaria pagando salari maggiorati e quella che invece era in netta difficoltà a procurarsi manodopera perché non aveva adottato tale linea di condotta.⁵

3. La rinascita sindacale dopo l'era fascista come apripista per la contrattazione collettiva nel comparto agricolo

Con la scomparsa del fascismo si ebbe lo scioglimento di queste mal funzionanti organizzazioni sindacali corporative attraverso il Decreto Legislativo luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944.⁶ Tale norma dispose una tutela per tutti gli effetti della contrattazione collettiva svolta dai sindacati corporativi, almeno sino a quelle che sarebbero state le modifiche apportate dalle organizzazioni sindacali dell'era successiva. In questo modo, iniziò a venire meno l'efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi di lavoro risalenti al sindacalismo corporativo, che invece continuarono ad essere validi solo per chi

² R. PARISINI, *Sindacato lavoro agricolo e Repubblica sociale nel Ferrarese*, E-Review - Rivista degli istituti storici dell'Emilia e Romagna 2018.

³ R. PARISINI, op. cit..

⁴ A. BIGNARDI, *Autarchia come politica proletaria*, "Il Versuro" 1° gennaio 1940.

⁵ Relazione Organizzazione Capillare del segretario Upfla alla Federazione dei fasci di combattimento del 13 aprile 1943, in ASFE, PREF., RIS., GAB., CAT.30, b. 432, f. Unione provinciale lavoratori dell'agricoltura.

⁶ G.U. 16 dicembre 1944, n.95, Serie speciale.

aveva aderito liberamente, senza essere iscritti a tali organizzazioni, al contenuto dei contratti stipulati.

Pertanto vi furono, nell'imminente dopoguerra, tutti i presupposti per il ritorno in auge, mediante nuova fondazione, delle organizzazioni sindacali di categoria, a tutela dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per quanto attiene i datori di lavoro in sostituzione della Confederazione Fascista degli Agricoltori (C.F.A.) vennero a costituirsi la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti. Successivamente, intorno agli anni '70, per la parte datoriale venne a costituirsi anche la Confederazione Italiana Coltivatori (C.I.A.). Invece per quanto attiene i lavoratori la Confederazione Nazionale dei Coltivatori della Terra fu soppiantata dalla nascita della Confederazione Nazionale dei lavoratori di categoria (CGIL, CISL e UIL). Queste nuove organizzazioni sindacali era caratterizzate, finalmente, dalla piena autonomia raggiunta attraverso l'insediamento di un sistema democratico e liberale oltre che disciplinate da un regime di diritto privato come associazioni di fatto, in quanto ci si voleva disfare dalla natura di entità pubblica che aveva caratterizzato il ventennio fascista.

Nel periodo che va dal 1946 al 1949, caratterizzato da disordini, scioperi prolungati e manifestazioni di protesta, ci fu uno dei più importanti eventi storici della storia della contrattazione nel comparto agricolo, con la firma di un accordo nazionale definito preliminare, il 23 giugno del 1949. Questo avvenne perché le associazioni a tutela dei datori di lavoro, temevano ritorsioni economiche sulla produzione agricola dei propri iscritti, decisero di scendere a patti con le organizzazioni a sostegno dei lavoratori siglando Tale accordo prevedeva che tutti i soggetti interessati

dovevano impegnarsi, non oltre la fine del novembre del 1949, a riunirsi per concretizzare tutte le norme necessarie, contenute nel patto nazionale, che sarebbero dovute essere trasferite nei rispettivi patti provinciali. In questo modo furono create le fondamenta per la stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro per ogni operaio agricolo.

4. I patti collettivi nazionali come apripista per il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori del comparto agricolo

Alla fine, sulla base del patto preliminare, vennero stipulati due distinti patti collettivi nazionali, ossia quello facente riferimento ai braccianti agricoli avventizi, l'11 maggio del 1950, e un altro per i salariati fissi del comparto agricolo, il 31 luglio del 1951. Tali patti si limitarono a disciplinare gli aspetti caratterizzanti del rapporto di lavoro, in quanto caratterizzati da una normativa decisamente ridotta, che spesso si rifaceva alle già esistenti norme provinciali. Infatti esaminando il patto dei braccianti agricoli avventizi emerge dalla disamina dei diciannove articoli che sono stati disciplinati soltanto la regolamentazione dell'orario di lavoro, delle maggiorazioni salariali scaturite dall'attività degli straordinari, del festivo e del notturno con l'apposita indicazione degli stessi giorni festivi, e così via. Invece per quanto attiene la materia retributiva ci si rifaceva alla contrattazione di natura provinciale. L'unico aspetto retributivo disciplinato a livello nazionale riguardava la possibilità di corrispondere ai ragazzi ed alle donne importi retributivi proporzionalmente più bassi rispetto agli importi retributivi previsti per gli uomini

in età adulta⁷. Nella disamina del Patto Collettivo Nazionale di lavoro dei braccianti emerge l'esistenza, sia pure in forma embrionale, di una indennità sostitutiva di istituti retributivi, già riconosciuti ai salariati fissi, quali le festività, la gratifica natalizia, le ferie, etc. che ammontava al 6% della paga base e contingenza.

A partire dagli anni sessanta la contrattazione collettiva nell'ambito del comparto agricolo cominciò ad assumere aspetti differenti rispetto al passato, poiché fu caratterizzata da una rinnovata organicità e da una dimensione che aumentava progressivamente, soprattutto per quel che concerneva l'aspetto retributivo e tutti i trattamenti economici posti a sostegno dei lavoratori agricoli.

Tutto ciò è possibile ritrovarlo nel Patto Collettivo nazionale di lavoro del 26 marzo del 1960 con cui vennero introdotte gratifiche natalizie a favore dei salariati fissi, che veniva calcolata in basi ai ventidue giorni di paga, e che verrà conosciuta come tredicesima mensilità.

Novità importanti furono introdotte in ambito contrattuale sia dal Patto Nazionale Collettivo del lavoro riferito ai braccianti avventizi del 23 giugno del 1962, che dal Patto Nazionale Collettivo del lavoro dei salariati fissi dell'8 marzo del 1963. In pratica furono introdotte per la prima volta retribuzioni minime su scala nazionale, differenziate a seconda delle zone territoriali, e inderogabili sul piano di normativa provinciale. Pertanto alla contrattazione collettiva su base provinciale spettava stabilire l'importo delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori, con la clausola di non dover riservare ai lavoratori trattamenti economici inferiori ai minimi salariali stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Questa fase, ritenuta sperimentale, terminò sia con il Patto Nazionale Collettivo del lavoro riferito ai braccianti del 24 ottobre 1966 che con il Patto Nazionale Collettivo del lavoro riferito ai salariati fissi del 5 luglio 1967, poiché in tali documenti non vi è più traccia delle retribuzioni minime nazionali.

Inoltre fino alla stipula del Patto collettivo nazionale per i salariati fissi ed i braccianti avventizi, stipulato il 29 gennaio 1970, sono state in vigore due regolamentazioni contrattuali differenti per le due categorie di operai agricoli (salariati fissi e braccianti articoli). Attraverso il Patto Nazionale Collettivo del lavoro datato 29 gennaio del 1970 le organizzazioni sindacali anticiparono la disciplina di norme sindacali che erano riportate nella bozza dello Statuto dei lavoratori che era in discussione e non era stato ancora approvato. Infatti, all'interno del titolo settimo, era stata riportata un'apposita sezione dedicata ai diritti sindacali, in cui si trattavano anche le controversie che potevano nascere, a seguito dell'istituzione del delegato aziendale, dei permessi sindacali che potevano essere retribuiti, e alla possibilità, da parte dei lavoratori, di poter avere diritto di riunione all'interno della sede aziendale

Un ruolo importante nell'ambito della contrattazione collettiva per il comparto agricolo è stato svolto dallo statuto dei lavoratori (l. 300 del 20 maggio del 1970), poiché all'intero di tale norma furono disciplinate sia la tutela del lavoratore che le libertà di carattere sindacale da dover applicare nei posti di lavoro.

Il successivo Patto Nazionale Collettivo del lavoro del 26 aprile del 1973 prese in considerazione la regolamentazione del potere di recesso

⁷ Confagricoltura Bologna "Il primo patto collettivo nazionale di lavoro (1950-59)" Anno 2016 a cura dell'Avv. Massimo Mazzanti.

facente capo ai datori di lavoro, introducendo la definizione di "operaio agricolo" che, sostituendo ormai del tutto quelle di braccianti avventizi e salariati fissi, creava una sola distinzione tra i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.

Gli operai agricoli a tempo indeterminato erano stati individuati tra coloro che venivano assunti senza un termine di scadenza all'assunzione e coloro che svolgevano almeno 181 giornate di lavoro nell'arco temporale di dodici mesi. Invece per operai agricoli a tempo determinato si intendevano coloro che venivano assunti per svolgere lavori di breve durata, lavori stagionali o di carattere saltuario o lavoratori che venivano assunti per sostituire chi, avendo diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, si assentava.

La contrattazione, durante gli anni settanta, continuò a proseguire col Piano Nazionale Collettivo del lavoro del 1 ottobre del 1974, in cui furono introdotti sistemi d'incentivi economici votati alla produttività dei lavoratori, gli scatti di anzianità e le indennità economiche durante le festività pasquali che fecero da precursori all'introduzione della quattordicesima mensilità.

5. Il passaggio dal Patto Nazionale Collettivo del lavoro al Primo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro

Verso la fine degli anni settanta, precisamente nel 1977, ci fu uno dei più storici momenti di transizione, visto che il patto collettivo nazionale di lavoro fu trasformato in contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale passaggio non rappresentò solo una novità da un punto di vista terminologico, ma soprattutto sostanziale e per rendersene conto è sufficiente leggere quanto riportato

all'articolo 1 del CCNL del 20 gennaio del 1977 : *"La contrattazione collettiva a livello provinciale è integrativa, sia sotto il profilo normativo che salariale, del presente contratto nazionale e si può sviluppare nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nello stesso contratto nazionale "*.

In questo modo, tutto quello che faceva riferimento alla determinazione del sistema retributivo, così come la scelta delle norme idonee per la disciplina dei rapporti di lavoro di tipo agricolo, diveniva automaticamente di natura nazionale.

La contrattazione provinciale iniziò a restringersi molto, lasciando campo libero a quella nazionale, assicurando, alle associazioni sindacali, la garanzia di trattamenti salariali e normativi abbastanza uniformi. Essendosi rese conto le organizzazioni sindacali provinciali della novità emersa e considerando che la contrattazione nazionale riusciva a garantire i trattamenti retributivi e normativi, le stesse organizzazioni provinciali ritennero opportuno, sia pure in maniera graduale, smettere di rinnovare i contratti integrativi, dando così inizio all'atrofizzazione delle articolazioni sindacali in materia di negoziazione contrattuale.

Nel 1975 fu siglato l'accordo, su scala nazionale, per l'unificazione del punto di contingenza, che diede vita ad un circuito salariale che non era più vincolato dalla produttività e dalla redditività delle aziende agricole presso cui si lavorava. A tale accordo i sindacati, sia datoriali che dei lavoratori agricoli, si sono attenuti nei successivi contratti collettivi nazionali, come ad esempio: nel contratto collettivo nazionale del 25 giugno del 1979, in quello del 29 giugno del 1983 in quello del 5 marzo del 1987 ed infine in quello del 27 novembre del 1991. Successivamente con la firma delle Parti

Sociali e del Governo dei protocolli delle del 31 luglio 1992, del 23 luglio 1993, furono rimosse le meccaniche che rivalutavano le retribuzioni secondo la scala mobile, e venne istituita una nuova regolamentazione che doveva interessare la negoziazione, i tempi e le modalità in cui doveva svolgersi la contrattazione, e tutto questo fu effettuato per uno scopo contenitivo dell'inflazione.

Successivamente la contrattazione provinciale nel comparto agricolo tornò prepotentemente in auge a seguito dell'approvazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti, siglato il 19 luglio del 1995. Infatti attraverso la stipula di tale contratto si decise di attribuire, alla contrattazione collettiva provinciale, un potere più ampio affinché potesse incidere sulla sfera retributiva da corrispondere ai lavoratori agricoli, adoperando una meticolosa classificazione degli stessi, e dei salari spettanti.

Attraverso tale Contratto Collettivo Nazionale di lavoro furono individuate due macro aree professionali che successivamente furono portate a tre con

il successivo Contratto del 1998. A livello provinciale, invece, all'interno di ogni area professionale, furono riconosciuti differenti profili professionali. Inoltre per la prima volta fu riconosciuta alla contrattazione provinciale la possibilità di poter derogare ai minimi di area, attraverso accordi di riallineamento retributivo che sono serviti a molte aziende come condono a costo zero. Tale scelta nacque dall'aver constatato che in alcune zone dell'Italia la redditività delle imprese agricole non riusciva a reggere il passo con la dinamica dei salari legata, nei primi anni '90 a rigidi automatismi che non erano collegati in alcun modo alla produttività delle imprese.

In questo modo furono colmate le distanze che sussistevano tra la retribuzione reale e quella contrattuale, ed inoltre fu anche costituito un fondo di previdenza a complemento dei lavoratori del settore agricolo, per non parlare di quello d'accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato, che fu addizionato col CCNL del 1998, e successivamente rivisitato con quello del 2002.

Abstract

L'autore ha analizzato, a seguito di una approfondita ricerca, l'exkursus storico della contrattazione collettiva nazionale per le aziende del comparto agricolo. Tale analisi ha avuto come punto di partenza il periodo fascista, per poi analizzare l'evoluzione sindacale e contrattuale avvenuta successivamente fino a giungere al passaggio tra il Patto Nazionale Collettivo del lavoro ed il primo contratto collettivo nazionale per il comparto agricolo.

The author has analysed, following in depth research, the historical survey of national collective bargaining for agricultural holdings. Such analysis had as a starting point the fascist period, and then analyze the evolution of trade unions and contracts that occurred later until the transition between the National Collective Labour Pact and the first national collective agreement for the agricultural sector.